

REGIONE MARCHE

COMUNICATO

Legge regionale 23 marzo 2022, n. 5 - Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF. (22A01995)

(GU n.75 del 30-3-2022)

(Omissis).

Art. 1

Addizionale regionale all'IRPEF

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2022, in attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 6 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012) e all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e' rideterminata, rispetto all'aliquota di base fissata ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 68/2011, secondo i seguenti punti percentuali e scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000,00 euro, nessuna maggiorazione;
- b) oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, maggiorazione del 0,30 per cento;
- c) oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro, maggiorazione del 0,47 per cento;
- d) oltre 50.000,00 euro, maggiorazione del 0,50 per cento.

2. A decorrere dall'anno di imposta 2022, la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al comma 1 non trova applicazione per i contribuenti con un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, fino a 50.000,00 euro con uno o piu' figli portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, comunque a carico ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). Qualora i figli siano a carico di piu' soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti non sia superiore a 50.000,00 euro.

3. Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 158.000,00 per ciascun esercizio 2022, 2023 e 2024 del bilancio di previsione 2022/2024, computato nello stanziamento iscritto al titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati».

4. Alla copertura della minore entrata di cui al comma 3 si provvede con la contestuale ed equivalente riduzione delle risorse già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio vigente a carico della missione 20, programma 01, titolo 1.

5. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.
(Omissis).